



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI

Circolare Urgente n. 75/2016

Bergamo, data del protocollo

Al Sig. Questore della provincia di  
Bergamo

Al Sig. Comandante provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri  
Bergamo

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Provincia  
Loro Sedi

Ai Sig.ri Commissari Straordinari dei Comuni di  
Carona - Villa d'Adda

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di  
Fornovo San Giovanni

**OGGETTO:** Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione indetto con D.P.R. 27 settembre 2016 per domenica 4 dicembre 2016, recante : "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

- **Propaganda elettorale.**

Il prossimo 4 dicembre si svolgerà il Referendum confermativo della legge costituzionale recante: "*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*", approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Come noto, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni – nello specifico, dal 4 novembre 2016 – scatta il periodo di *campagna elettorale*, durante il quale è **vietata**, innanzitutto, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Atteso che le disposizioni legislative sull'argomento non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelle in vigore per le tornate elettorali svoltesi negli ultimi anni, si ritiene utile richiamare quanto concordato con le forze politiche ed i rappresentanti dei Comuni, presenti i responsabili delle Forze dell'ordine, nel corso delle apposite riunioni svoltesi in Prefettura in occasione delle tornate elettorali degli ultimi anni.

A) Per ciò che attiene alle affissioni di propaganda elettorale, disciplinate, a tutt'oggi, dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, si pone l'accento sulla necessità che tutte le forze politiche

Prefettura Bergamo - Area II - Prot. Uscita N. 0056570 del 26/10/2016



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

## AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI

possano liberamente fruire degli spazi a ciò destinati: al di là, quindi, dell'azione di controllo esercitata dai Sindaci e dalle Forze dell'Ordine, i partiti devono impegnarsi al totale rispetto della vigente normativa, astenendosi da comportamenti (quali l'indebita occupazione degli spazi di affissione destinati ad altri gruppi o l'illegittima defissione o copertura dei manifesti degli "avversari") assolutamente contrari al democratico e civile svolgimento della campagna elettorale.

Pertanto, i Sindaci ed i Commissari sono invitati ad assicurare, anche attraverso un'efficace azione di controllo da parte delle Polizie Locali, la regolarità delle affissioni di propaganda elettorale, consentite solamente negli spazi individuati dalle giunte comunali ed a ciò destinati: dovrà provvedersi all'immediata defissione degli stampati indebitamente affissi ovvero alla loro copertura, con modalità che rendano noto che si tratta di affissioni abusive, con applicazione, nell'uno e nell'altro caso, delle conseguenti sanzioni previste dalla legge.

Nel contempo, si evidenzia l'opportunità che i sindaci predispongano un numero adeguato di "tabelloni" per le affissioni di propaganda elettorale, rapportato all'entità demografica del comune e all'estensione del territorio comunale<sup>1</sup>.

B) Per quanto riguarda la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Pertanto gli amministratori pubblici dovranno astenersi da ogni forma di comunicazione non consentita. A tal riguardo, si rappresenta che è già stata diramata da questa Prefettura una specifica direttiva sulla questione (circolare n. 70/2016 del 14 ottobre 2016).

C) Quanto ai comizi e, in genere, alle riunioni a scopo elettorale, nonché alle altre forme di propaganda elettorale, si richiamano le seguenti regole di carattere generale, individuate unanimemente nel corso delle riunioni svolte in questi anni in Prefettura ed in premessa citate, che trovano applicazione anch'esse a partire dal 30° giorno antecedente a quello della votazione (e, quindi, da venerdì 4 novembre 2016):

1. i comizi all'aperto si svolgeranno, nei giorni feriali, tra le ore 10 e le ore 23; nell'ultima settimana (da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2016), il termine delle ore 23 è protratto sino alle ore 24, fatte salve eventuali esigenze locali, che i sindaci dovranno valutare, ascoltate le forze politiche interessate; nei giorni festivi, sarà possibile lo svolgimento di comizi a partire dalle ore 9;
2. nelle adiacenze dei mercati pubblici, i comizi potranno effettuarsi anche nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12, purché a distanza tale da non intralciare il libero svolgimento dei

<sup>1</sup> Art. 2, legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dall'art. 1, comma 400, lett. h) della legge 27/12/2013, n. 147:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 500;
- omissis



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

## **AREA II – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI**

- mercati e l'afflusso ad essi;
3. non potranno tenersi comizi nei pressi di ospedali, case di cura, incroci stradali e luoghi di maggiore traffico, nonché dinanzi o in prossimità - in un raggio non inferiore a 200 metri - delle scuole, durante l'orario di lezione, dei convitti e delle convivenze (quali, ad esempio, caserme). Ciò sempre che non si tratti dell'unico luogo adatto per la tenuta dei comizi.
  4. nei comizi all'aperto è escluso il contraddittorio; a maggior ragione, a nessuno è consentito recare disturbo durante lo svolgimento dei comizi;
  5. sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 3 dicembre 2016, fino alla chiusura delle operazioni di voto;
  6. i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che abbiano luogo durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono propaganda elettorale e, conseguentemente, non possono tenersi dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 3 dicembre 2016) fino alla chiusura delle operazioni di voto; durante tali manifestazioni, è inibita l'esposizione di striscioni e di manifesti propagandistici. Inoltre, in occasione dello svolgimento di siffatte manifestazioni, nessuna deroga è consentita al divieto di ogni forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico ed alle limitazioni all'uso di altoparlanti su mezzi mobili;
  7. sono vietati i comizi contemporanei nella stessa piazza o nello stesso luogo;
  8. l'orario fissato per ciascun comizio dovrà essere puntualmente osservato e la durata massima degli stessi, all'aperto, sarà di 90 minuti, compreso il tempo necessario per il deflusso degli ascoltatori e l'eventuale sostituzione degli addobbi;
  9. i sindaci, d'intesa con i partiti e i comitati per il referendum interessati, fisseranno il calendario dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle piazze principali. Se necessario, in base a nuove, sopravvenute esigenze, l'accordo iniziale potrà essere ridefinito d'intesa con tutti i gruppi interessati;
  10. a cura dei Partiti e dei Comitati per il referendum, dovranno essere partecipati alla Questura (per la città di Bergamo), Commissariato di P.S. (per il Comune di Treviglio) ed ai Carabinieri (per i restanti Comuni della provincia), l'ora ed il giorno in cui saranno tenuti i comizi ed ogni altra manifestazione di propaganda elettorale; la comunicazione potrà avvenire, in caso d'urgenza, anche telefonicamente;
  11. sono vietati i cortei, anche motorizzati, le staffette ciclistiche o motorizzate, le fiaccolate e le parate in genere a scopo elettorale. E' vietato inoltre il transito di mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità - in un raggio non inferiore a 200 metri - di piazze, strade e locali dove sono in corso altre riunioni elettorali;
  12. è vietata la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
  13. durante l'ora fissata per lo svolgimento del comizio, gli organizzatori potranno esporre cartelli, insegne ed altri mezzi di propaganda figurativa, purché non ancorati al suolo o fissati stabilmente sui muri;
  14. con espresso riferimento alle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, i partecipanti alla riunione si impegnano ad osservare scrupolosamente ed a far osservare i seguenti divieti:
    - di iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei bal-



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

## AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI

coni;

- di propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, e di ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni od aerostati ancorati al suolo, con esclusione del divieto per le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualsiasi momento istituite.
  - i manifesti di propaganda elettorale collocati su automezzi in movimento sono consentiti fino a che il veicolo non si ferma. Qualora, invece, l'automezzo venga lasciato in sosta o, comunque, fermato, tali manifesti acquistano le caratteristiche di una vera e propria forma di propaganda "a carattere fisso" che, in quanto svolta al di fuori degli spazi a ciò destinati dalla legge, è da considerare vietata. Pertanto, concluso il proprio tragitto, gli autoveicoli trasportanti detti manifesti devono essere parcheggiati o lasciati in sosta in luoghi a ciò deputati o in autorimessa, sempre con modalità tali da non rendere visibile ad alcuno il manifesto o i manifesti in questione;
  - di ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile;
  - di lancio o getto di volantini;
  - di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni; di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
15. Con segnato riferimento alla fruibilità di spazi e locali nei quali effettuare manifestazioni di propaganda elettorale, si richiama la norma di cui all'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, in base alla quale *"a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (... ) i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti"*.

I comuni potranno concordare con i partiti ed i comitati per il referendum quali sono i suddetti locali disponibili per le finalità in esame, stabilendo altresì il calendario con il quale, se richiesto, detti locali dovranno essere messi a disposizione, in tempo utile e senza discriminazione.

Sarebbe oltremodo opportuno che le amministrazioni comunali esaminino la possibilità di predisporre appositi palchi e relative attrezzature di diffusione, con rimborso da parte dei partiti delle relative spese.

Infine, in relazione ad alcuni quesiti emersi in precedenti, analoghe, consultazioni, di fa presente quanto segue:

- deve considerarsi consentita l'eventuale inaugurazione di un'opera pubblica nei 30 giorni che precedono quello delle elezioni, in quanto l'evento in parola non riveste natura di propaganda elettorale;
- nel periodo indicato, l'esposizione di bandiere e vessilli politici all'intero di aree di proprietà privata è vietata;
- sempre nel suddetto periodo, i gazebo, collocati nelle piazze dai partiti politici, non potranno esporre manifesti propagandistici, fermo restando, per la loro apposizione, il rilascio della concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei comuni.



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

## AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI

\*\*\*

Le SS.LL. vorranno rendere noto il contenuto della presente, con i mezzi ritenuti più opportuni, ai partiti, movimenti politici e comitati referendari presenti in ambito locale, richiamando altresì la particolare attenzione dei dipendenti Corpi di Polizia Locale per ciò che attiene alla vigilanza sul rispetto della cennata disciplina, che sarà assicurata, per la parte di rispettiva competenza, anche dalle Forze dell'Ordine.

Il dirigente dell'Area II  
(viceprefetto Antonio Naccari)